

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 62/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, Presidente, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Celestino Salami, Componenti; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 4 marzo 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(172) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE TOMMASI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. USD Carianese Calcio Femminile ora ASD Valpo Pedemonte CF) E DELLA SOCIETA' ASD VALPO PEDEMONTE CF (già USD Carianese Calcio Femminile) (nota n. 4165/076pf09-10/AM/ma del 21.1.2010).

Letto il provvedimento, ritualmente notificato alle parti, mediante cui il Procuratore Federale, in data 21.1.2010, ha disposto il deferimento nei confronti di:

- ASD Valpo Pedemonte CF (già USD Carianese Calcio Femminile) per violazione dell'art. 1, c. 1, CGS in relazione al CU n. 1 del 2.7.2008 della Divisione Calcio Femminile, per aver disatteso l'obbligo di partecipare, con la seconda squadra, al Campionato Nazionale Primavera, come puntualmente descritto nell'atto di deferimento;
- Sig. Daniele Tommasi, all'epoca dei fatti, Presidente della USD Carianese Calcio Femminile, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS;
- verificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1, CGS, la competenza funzionale di questa CDN in ordine al suddetto deferimento;
- ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Avv. Alessandro Avagliano, che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'irrogazione della seguenti sanzioni:
- a carico del Sig. Daniele Tommasi 1 mese di inibizione;
- a carico della ASD Valpo Pedemonte € 3.615,00 di ammenda;
- osservato che l'odierno deferimento ha tratto origine da una segnalazione formulata dal Presidente della Divisione Calcio Femminile c/o LND, Dott. Giancarlo Padovan;
- verificato che, in relazione alla medesima fattispecie da cui ha tratto origine l'odierno deferimento, questa Commissione Disciplinare Nazionale si è già pronunciata con C.U. n. 41 del 3.12.2009;
- rilevato che, pertanto, l'assunzione di una ulteriore pronuncia in merito integrerebbe gli estremi della violazione del generale principio del ne bis in idem.

P.Q.M.

la C.D.N. rigetta il deferimento e, per l'effetto, proscioglie i soggetti deferiti da ogni imputazione.

(173) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLE CALCIATRICI ATTUALMENTE SVINCOLATE GISELLA MARIA PEDACE E MARIANA LAURA ALONSO (nota n. 4079/420pf09-10/AM/ma del 19.1.2010).

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare in data 19.1.2010 le calciatrici Gisela Maria Pedace e Mariana Laura Alonso per avere falsamente affermato di non essere state tesserate per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2008/2009 per la Società femminile Calcio a 5 Preci senza averne titolo.

E' dato desumere dagli atti del giudizio che le calciatrici deferite avevano reso dichiarazioni scritte e sottoscritte dalle stesse atlete di non aver mai partecipato alle attività di selezioni nazionali ed internazionali e di non essere state tesserate per federazioni straniere quando invece è stato accertato che le stesse erano state tesserate per la Federazione Argentina, in particolare per il club Atletico Boca Junior.

Il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano ha concluso per l'affermazione di responsabilità delle atlete deferite chiedendo per entrambe la sanzione della squalifica per anni due.

Nessuna delle deferite è comparsa.

E' incontestabile che le calciatrici Gisela Maria Pedace e Marianna Laura Alonso, rilasciando dichiarazioni mendaci, sono venute meno al principio di lealtà, correttezza e probità e vanno pertanto sanzionate.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga alle calciatrici Gisela Maria Pedace e Mariana Laura Alonso la squalifica di mesi 6 (sei).

(196) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ARMANDO COFRANCESCO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Pisa Soccer Five), DENIS NERI (dirigente della Soc. Pol. Dil. Futsal Tirrenia), CRISTIANO BERNINI (dirigente della Soc. Pol. Dil. Futsal Tirrenia) E DELLA SOCIETA' POL. DIL. FUTSAL TIRRENIA (nota n. 4746/709pf09-10/SP/ma del 10.2.2010).

Letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 10 febbraio 2010 nei confronti di Armando Cofrancesco, calciatore attualmente tesserato per la ASD Pisa Soccer Five per violazione di cui all'art.1, comma 1, CGS in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento per aver disputato nella corrente stagione sportiva quattro gare nelle file della soc. Pol. Dil. Futsal Tirrenia (serie B – Girone B Calcio a 5) senza averne titolo perché non tesserato.

Denis Neri, dirigente della società Pol.Dil. Futsal Tirrenia per violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento per aver sottoscritto tre distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza malgrado il giocatore Cofrancesco non ne avesse titolo.

Cristiano Bernini, dirigente della società Pol. Dil. Futsal Tirrenia per violazione di cui all'art.1, comma 1, CGS in relazione all'art.10, commi 2 e 6, CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento per aver sottoscritto una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza malgrado il giocatore Cofrancesco non ne avesse titolo.

la Società Pol.Dil.Futsal Tirrenia, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4,comma 2, CGS nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS.

Esaminata la nota 25 febbraio 2010 trasmessa dalla Pol. Dil. Futsal Tirrenia con la quale si invia la documentazione dalla quale si evince che il giocatore Armando Cofrancesco risulterebbe regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2009/2010 a far data dall'8 settembre 2009.

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano il quale ha concluso rimettendosi alle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale.

Effettuati i dovuti accertamenti e risultato in effetti regolare il tesseramento del Cofrancesco va respinto il deferimento proposto nei confronti di tutti i soggetti deferiti.

P.Q.M.

Rigetta il deferimento e ,per l'effetto, proscioglie i soggetti deferiti da ogni imputazione.

(197) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ERNESTO ARIEL CUSENIER (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD BFTM Numana Cameranesi), ALEJANDRO GABRIEL PEREZ (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD BFTM Numana Cameranesi) E DELLE SOCIETA' ASD FBTM NUMANA CAMERANESE E ASD LECCO CALCIO A 5 (nota n. 4754/708pf09-10/AM/ma del 10.2.2010).

Con provvedimento del 10.2.2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

1. Ernesto Ariel Cusenier, calciatore già tesserato per la Soc. ASD Lecco Calcio a 5, attualmente tesserato per la Soc. ASD BFTM Numana Cameranesi;
2. Alejandro Gabriel Perez, calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD BFTM Numana Cameranesi;
3. la Società BFTM Numana Cameranesi;
4. la Società ASD Lecco Calcio a 5.

il sig. Ernesto Ariel Cusenier per la violazione di cui all'art. 1, comma 1 CGS, in relazione all'art. 10, comma 6 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato in data 3.10.2009 una gara nelle fuile della Soc. BFTM Numana Cameranesi senza averne titolo perché non tesserato per la stessa, ma vincolato con un'altra Società;

il sig. Alejandro Gabriel Perez per la violazione di cui all'art. 1, comma 1 CGS, in relazione all'art. 10, comma 6 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto in data 3.10.2009 una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Ernesto Ariel Cusenier non ne avesse titolo;

la Società BFTM Numana Cameranesi per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo in occasione della gara Numana Cameranesi/Chevrolet Tre Colli del 3.10.2009, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 CGS, nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5 CGS;

la Società ASD Lecco Calcio a 5 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 CGS nelle violazioni ascritte al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, Ernesto Ariel Cusenier, Alejandro Gabriel Perez e le Società BFTM Numana Cameranesi e ASD Lecco Calcio a 5 hanno proposto

istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, CGS ("pena base per il Sig. Cusenier 2 giornate di squalifica, diminuita ai sensi dell' art. 23, CGS alla squalifica per 1 giornata; pena base per il Sig. Perez 2 giornate di squalifica, diminuita ai sensi dell' art. 23, CGS alla squalifica per 1 giornata; pena base per la Società ASD Lecco Calcio a 5 ammenda di € 500,00, diminuita ai sensi dell' art. 23, CGS all'ammenda di € 330,00; pena base per la Società BFTM Numana Cameranesa penalizzazione di 1 punto in campionato ed € 1.500,00 di ammenda, diminuita ai sensi dell' art. 23, CGS alla penalizzazione di 1 punto in campionato ed ammenda di € 1.000,00");

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

al calciatore Ernesto Ariel Cusenier la squalifica per una giornata;

al calciatore Alejandro Gabriel Perez la squalifica per una giornata;

alla Società ASD Lecco Calcio a 5 l'ammenda di € 330,00 (trecentotrenta/00);

alla Società ASD BFTM Numana Cameranesa la penalizzazione di 1 punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il Presidente della CDN
Avv. Gianfranco Tobia

“”

Pubblicato in Roma il 4 marzo 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete